

REGOLAMENTO (CE) N. 1598/97 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1997****recante modifica del regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 16, paragrafi 1 e 4,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1595/97⁽⁴⁾ del Consiglio, recante modifica del regolamento (CE) n. 3066/95⁽⁵⁾, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che abroga il regolamento (CE) n. 1798/94, ha modificato la concessione a favore della Bulgaria relativa ai prodotti di cui al codice NC 0406, sostituendo tutte le concessioni esistenti per i prodotti

interessati, comprese quelle di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1600/95⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 503/97⁽⁷⁾, che occorre pertanto adeguare gli allegati IV e VII del regolamento (CE) n. 1600/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1600/95 è modificato come segue:

- 1) Nell'allegato IV, numeri d'ordine 8 e 9, nella colonna «Paese d'origine» è soppresso il termine «Bulgaria».
- 2) Nell'allegato VII è soppresso il testo della voce «Bulgaria».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 41.

⁽⁶⁾ GU n. L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1997, pag. 12.